

ALLEGATO A

allegato alla d.g.r. n.7948 del 06_08_08
di cui è parte integrante

LEGGE 313/2004 "DISCIPLINA DELL'APICOLTURA" Interventi per l'ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione di prodotti apistici

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

PREMESSA

A seguito dell'emanazione della legge 313/2004 "Disciplina dell'apicoltura", è stato predisposto un documento programmatico nazionale per il settore apistico di durata triennale, che prevede il sostegno ad una serie di azioni a favore del settore.

In particolare è assegnata alle Regioni l'attuazione dell'Azione "Incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo", incentrata su "Interventi per l'ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione di prodotti apistici".

Le presenti disposizioni definiscono i criteri e le procedure per l'accesso ai contributi a favore degli interventi sopra descritti.

Inoltre, stabiliscono i criteri per il riparto alle Province delle risorse finanziarie previste dalla legge nazionale.

Le risorse finanziarie utilizzabili corrispondono a quelle trasferite per il triennio 2007 – 2009 dallo Stato alla Regione Lombardia, per un importo di € 290.246,76.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Ai finanziamenti possono accedere i Produttori apistici singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ essere produttori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- ✓ essere titolari di partita IVA;
- ✓ essere in regola con la denuncia alle ASL competenti per territorio di possesso del patrimonio apistico, ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge regionale 5/2004;
- ✓ essere registrati a SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), ed avere il fascicolo aziendale aggiornato con i dati denunciati per l'anno in corso ai servizi veterinari competenti, ai sensi della l.r. 5/2004.

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono finanziabili **interventi di natura strutturale per l'ammodernamento delle sale e** dei laboratori di smielatura e dei locali di lavorazione ed il confezionamento dei prodotti apistici, **nonché l'acquisto della relativa attrezzatura e impianti**. Le spese ammesse riguardano:

- 1) miglioramento laboratori di smielatura e locali di lavorazione/confezionamento;
- 2) acquisto di nuovi impianti e attrezzature di laboratorio, compresi programmi informatici;
- 3) spese generali (onorari tecnici di professionisti) fino ad un massimo del 12% della spesa.

CONDIZIONI ED ESCLUSIONI

Condizioni

- Laboratori e locali devono essere autorizzati ai sensi della legge 283/1962 e rispondere ai requisiti comunitari in materia di igiene previsti dal regolamento CE 852/2004;
- per interventi di natura strutturale, occorre il consenso della proprietà in caso di **richiedente diverso dal proprietario, e avere regolato l'utilizzo dell'immobile mediante contratto registrato** in caso di soggetto non possessore;
- gli investimenti previsti non possono avere come obiettivo **l'aumento della capacità di produzione dell'azienda**;
- per attrezzature/impianti per i locali di smielatura, i beneficiari devono adottare **sistemi per l'identificazione univoca degli acquisti (targhette identificative)**;
- impianti e attrezzature finanziate non possono essere alienate prima di 5 anni dalla data di erogazione del contributo.

Esclusioni

Non sono ammissibili i seguenti investimenti e spese:

- investimenti iniziati o realizzati prima della presentazione della domanda;
- acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
- interventi di ammodernamento dei locali di lavorazione o confezionamento dei prodotti apistici che non rispettino le normative igienico-sanitaria vigente;
- investimenti effettuati per conformarsi ai requisiti minimi introdotti ex-novo in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
- spese per IVA, imposte o tasse.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

Il contributo erogabile, rispetto all'investimento ritenuto ammissibile dall'istruttoria, è pari a:

- a. 50% nelle zone svantaggiate¹, elevato al 55% per le aziende condotte da giovani apicoltori;
- b. 40% in tutte le altre aree della regione, elevato al 45% per le aziende condotte da giovani apicoltori².

¹ Per zone svantaggiate si intendono le zone individuate dall'allegato 12 al PSR 2007 – 2013 della Regione Lombardia.

² Per giovani apicoltori si intendono i produttori apistici che hanno un'età compresa tra i 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda. In caso di Società agricole (di persone o di capitali) tutti i soci devono avere l'età di cui sopra, mentre in caso di Cooperative agricole tale requisito deve essere posseduto da almeno il 50% dei soci.

I contributi saranno erogati in unica soluzione, a saldo.

La condizione di insediamento in zona svantaggiata è riconosciuta in base all'ubicazione del laboratorio di smielatura oggetto dell'intervento.

Il contributo massimo erogabile per singolo beneficiario è di Euro 6.000,00.

DOMANDA

Le domande devono essere presentate alla Provincia in cui ha sede il laboratorio di smielatura, successivamente alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative ed **entro il 31 ottobre 2008**.

Per le domande presentate a mano, il rispetto dei termini è attestato dalla data di arrivo registrata con il numero di protocollo o con il timbro di ricezione.

Per le domande inviate per posta, fa fede il timbro postale di spedizione.

Documentazione da presentare con la domanda

Alla domanda (modulo 1) deve essere allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità;
2. **relativamente all'acquisto** di impianti/attrezzature, preventivo di spesa della ditta fornitrice per ogni impianto o attrezzatura previsti;
3. in caso di interventi di miglioramento dei laboratori:
 - progetto e computo metrico estimativo analitico preventivo a firma di un tecnico progettista corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
 - copia della DIA, qualora gli interventi previsti la richiedano.
4. dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà: (quadro D – modulo 1):
 - a) di aver preso atto **delle condizioni per l'accesso ai contributi**;
 - b) che il laboratorio di smielatura è/non è situato in zona svantaggiata;
 - c) che il laboratorio risponde ai requisiti igienico sanitari vigenti, essendo autorizzato ai sensi della legge 283/1962 o oggetto di notifica di attività ai sensi del Reg.CE n.852/2004;
 - d) di non richiedere, ovvero di impegnarsi a non richiedere, contributi sul PSR per lo stesso intervento;
 - e) di essere iscritto alla CCIAA nella sezione speciale del registro delle imprese agricole;
 - f) che il proprietario autorizza a realizzare interventi di miglioramento del laboratorio di smielatura;
 - g) di consentire lo svolgimento dei sopralluoghi e di essere disponibile a fornire ai funzionari incaricati la documentazione richiesta per la verifica della corretta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;
 - h) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003;
 - i) che gli impianti e le attrezzature da acquistare sono nuove di fabbrica;
 - j) di impegnarsi a non alienare gli impianti e le attrezzature oggetto del contributo per almeno 5 anni
 - k) di essere in regola con la denuncia di possesso del patrimonio apicolo;

- l) di avere proceduto ad attivare il fascicolo aziendale sul SIARL e di avere il fascicolo aggiornato con i dati del patrimonio apicolo **denunciati per l'anno in corso**;
- m) di essere a conoscenza della sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000;
- n) di essere a conoscenza della perdita dei benefici ai sensi del presente atto per le dichiarazioni di cui al punto m).

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE GRADUATORIA

Entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande le Province:

- effettuano le istruttorie, verificando la completezza delle domande, la rispondenza a quanto stabilito **dal presente bando e l'ammissibilità delle singole voci**;
- per le domande istruite positivamente attribuiscono un punteggio sulla base dei criteri di priorità di seguito definiti;
- **trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura l'elenco dei beneficiari ordinati in base ai punteggi conseguiti.**

Priorità e relativi punteggi

In tabella 1 sono riportati i criteri di priorità e il relativo punteggio attribuito da Regione Lombardia. Le Province hanno a loro disposizione un punteggio aggiuntivo complessivamente pari a 30 punti, da ripartire rafforzando il peso dei singoli criteri, in funzione delle rispettive scelte di programmazione.

Tabella 1: criteri di attribuzione delle priorità

Criterio	Punteggio di Regione Lombardia	punteggio in disponibilità della Provincia
Titolare giovane apicoltore o, in caso di aziende associate, almeno il 50% dei soci giovane apicoltore	10	
Titolare di sesso femminile, o in caso aziende associate, almeno il 50% dei soci di sesso femminile	10	
Azienda biologica iscritta all'elenco regionale degli operatori biologici, o che abbia notificato l'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestato di idoneità aziendale da parte dell'organismo di controllo.	10	
Introduzione di attrezzature per l'innovazione di processo nell'ambito aziendale	20	
Introduzione di attrezzature per l'innovazione di prodotto nell'ambito aziendale verso settori non alimentari	10	
Il laboratorio di smielatura oggetto dell'intervento ha sede in aree a parco o riserve naturali e parco nazionale dello Stelvio ed aree natura 2000 di cui all'allegato 1 al PSR 2007 – 2013.	10	
Il laboratorio di smielatura ha sede in zona svantaggiata (comuni individuati dall'allegato 12 al PSR 2007 – 2013).	10	
Dimensioni aziendali (n. di alveari)	0,1 p.ti per ogni alveare dichiarato fino ad un massimo di 10 punti	

Il laboratorio è condotto da produttori apistici associati	10	
Punteggio attribuibile dalla provincia		Max. 30

Inoltre, spetta alle Province definire, in caso di pari merito, quali tra i criteri indicati nella tabella 1 sono prioritari.

La Direzione Generale Agricoltura provvede a:

- suddividere le risorse finanziarie assegnandole a ciascuna Provincia in funzione degli elenchi delle domande ammissibili e in base ai criteri successivamente definiti;
- comunicare la quota di risorse assegnate a ciascuna Provincia.

Sulla base delle risorse a propria disposizione, le Province approvano gli elenchi delle domande ammesse e **comunicano ai richiedenti l'esito** finale del procedimento, indicando i punteggi conseguiti, gli interventi ammessi/non ammessi, il contributo concesso, le motivazioni di esiti negativi, le modalità di ricorso.

Le modalità di attribuzione del punteggio in disponibilità delle Amministrazioni Provinciali sono reperibili sul sito internet delle stesse e/o presso i competenti Servizi Agricoltura.

CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE

Le risorse finanziarie previste dalla Legge 313/2004 saranno ripartite alle Province sulla base dei seguenti criteri:

- numero di laboratori autorizzati presenti sui rispettivi territori provinciali (scheda 1);
- importo base **di €6.000,00**;
- numero di richieste pervenute istruite positivamente.

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Inizio interventi. Dopo la presentazione della domanda l'interessato può dare inizio agli interventi previsti previa comunicazione alla Provincia competente. Ciò non comporta alcun obbligo **per l'Amministrazione ai fini di un eventuale finanziamento**. L'acquisto di macchinari ed attrezzature è consentito dopo la presentazione della domanda.

Tempo di esecuzione. Il termine per l'esecuzione dell'intervento e per la richiesta di accertamento è di **dodici mesi dalla data di notifica dell'approvazione della domanda di contributo**. Il mancato rispetto dei termini indicati causa la decadenza dal contributo.

Prezzario. La verifica della congruità dei prezzi avviene sulla base del Prezzario approvato ad inizio anno dalla Camera di Commercio provinciale di riferimento. Per impianti e attrezzature la congruità della spesa è **desunta dall'analisi del preventivo della ditta fornitrice**.

RENDICONTAZIONE

Entro 30 giorni dal termine per la conclusione degli interventi il beneficiario presenta alla Provincia la richiesta di liquidazione del contributo, cui allega la seguente documentazione:

1. fatture in originale, opportunamente quietanzate;
2. copia dei corrispettivi di pagamento (assegno, bonifico etc.);
3. **estratto conto bancario da cui risulti l'effettivo pagamento**, in caso di pagamento con assegno o altre forme (es. carta di credito).

Sulla fattura deve essere indicato, in modo analitico, il costo dell'intervento realizzato, il costo del collaudo (nel caso sia previsto), l'importo dell'IVA e di eventuali sconti o abbuoni ed, inoltre, deve essere riportato il riferimento alla normativa di finanziamento (ad es.: "acquisto realizzato con il contributo della legge n. 313/04").

Tali modalità vanno assunte anche per la rendicontazione delle spese generali (onorari di tecnici o professionisti).

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

In sede di rendicontazione, il funzionario responsabile può richiedere ulteriori documenti a supporto di quanto fornito dal beneficiario.

L'utilizzo di modalità differenti non è ammissibile, pertanto documentazioni di spesa difformi da quanto sopra stabilito non sono accettate e le relative voci di costo non fruiscono del contributo.

CONTROLLI

Il controllo amministrativo sulla documentazione presentata a rendicontazione deve essere accompagnato da un sopralluogo per la verifica della avvenuta realizzazione dei lavori o dell'acquisto di dotazioni in conformità a quanto approvato in sede istruttoria.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

Al termine della fase di rendicontazione e degli accertamenti di cui sopra, le Province **redigono apposito verbale, determinano l'importo erogabile e ne danno comunicazione a ciascun beneficiario.**

La liquidazione degli aiuti ai beneficiari è effettuata dall'OPR.

Utilizzando il sistema ELEPAG, ogni Provincia predispone **un unico elenco** dei beneficiari da liquidare e lo trasmette ad OPR, per il seguito della liquidazione.

Tale elenco **deve essere vistato dal Dirigente responsabile della Provincia con dicitura "Visto si liquidi"** e deve essere inviato per conoscenza alla Direzione generale Agricoltura.

Al fine della rendicontazione al MiPAAF **dell'Azione regionale svolta ai sensi della Legge 313/2004,** le Province inviano quindi un quadro riassuntivo, descrittivo degli interventi finanziati, utilizzando il tracciato record allegato (modulo 2).

MODULO 2

TRACCIATO RECORD PER TRASMISSIONE DATI ALLA REGIONE LOMBARDIA (file di tipo .txt o .xls)

NOME CAMPO	TIPO CAMPO	TIPO DI DATO
RAGIONE SOCIALE	testo	ragione sociale della ditta beneficiaria come risultante dalla iscrizione alla CCIAA nel registro delle imprese agricole
Indirizzo lab di smielatura	Testo	Indirizzo per esteso dell'ubicazione del laboratorio di smielatura
Città	Testo	Città di ubicazione del laboratorio
Provincia	Testo	Codice provincia
PIVA	Testo	Se presente la partita iva del beneficiario
CUAA	Testo	Codice fiscale della ditta beneficiaria come risultante dalla iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA e come riportata su SIARL
Titolo di possesso / conduzione	Testo	Indicare se il locale autorizzato per la manipolazione delle produzioni apicole è di proprietà o è in conduzione e che tipo (affitto etc..) del beneficiario
Alveari	Numero	Numero di arnie possedute
Data denunce possesso alveari	Data	Data di inoltro alla ASL di competenza della denuncia di possesso alveari
Tipologia di intervento richiesto	Testo	Se ammodernamento strutture, acquisto beni per il lab etc.
Spesa preventivata	Valore	Valore complessivo dell'intervento previsto
Spesa ammessa	Valore	Quanto riconosciuto ammissibile come spesa per l'intervento.
Entità del contributo	Valore	Contributo da erogare a seguito di rendicontazione
Totale	Valore	Somma complessiva dei contributi da erogare
Risorse rimaste	valore	Eventuali risparmi di risorse

SCHEDA 1

Ripartizione percentuale degli impianti e laboratori autorizzati sul territorio regionale

provincia	n. impianti	%
bg	67	17%
bs	32	8%
co	45	11%
cr	9	2%
lc	28	7%
lo	4	1%
mi	42	10%
mn	7	2%
pv	56	14%
so	62	15%
va	51	13%
TOTALE	403	100%